

DECRETO 10 giugno 2022.

Modifica del decreto 1° marzo 2022, relativo all'aggiornamento degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorità nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2022, relativo all'aggiornamento degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 2022, n. 108, che ha previsto, all'allegato 1, l'inserimento della tipologia di fertilizzante denominata «Digestato essiccato»;

Considerato che nel predetto decreto ministeriale 1° marzo 2022 è stato riscontrato un mero errore materiale nell'allegato 1 «Concimi nazionali», in relazione alla denominazione del Punto in cui viene inserita la tipologia di fertilizzante denominata «Digestato essiccato»;

Ritenuto necessario dover provvedere alla modifica di tale errore materiale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato 1 «Concimi nazionali», del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 2022, n. 108, le parole «Punto 5.1.1. Concimi organici azotati fluidi» sono sostituite dalle seguenti: «Punto 5.2. Concimi organici NP».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 921

22A05154

DECRETO 28 luglio 2022.

Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il comma 3, lettera c);

Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «*de minimis*» concessi dallo Stato;

Visto il regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e successive modifiche, in particolare l'art. 26 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 193/2014);



Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2014/C 204/01);

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'art. 9 in cui la peste suina africana è categorizzata come una malattia di categoria A e che quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione, del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, inerente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante «Misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2022, n. 10;

Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSF prot. n. 1195, del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana»;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», ed in particolare l'art. 26, comma 1 e comma 3, con cui, tra l'altro, si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, il quale all'art. 2, comma 2-*quiquies*, riduce la dotazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, da 35 milioni di euro a 25 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare, per l'importo di 10 milioni di euro per il 2022, le misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste suina africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

Vista l'ordinanza 17 maggio 2022 Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana nella Regione Lazio - ordinanza n. 3/2022 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 118 del 21 maggio 2022) ed il successivo dispositivo congiunto del Ministero della salute e il Commissario straordinario alla peste suina africana del 1° giugno 2022 nel quale vengono indicati i comuni della Provincia di Rieti e dell'Aquila sottoposti a restrizione sanitaria, ovvero in «zona infetta»;

Considerato che la filiera suinicola, ha subito dei danni dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA e che pertanto è necessario sostenere gli imprenditori coinvolti e far fronte alla crisi derivante dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto;

Ritenuto che occorre definire un livello massimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attività d'impresa;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 27 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 30 giugno 2022 e che siano ubicate in comuni assoggettati a restrizioni sanitarie come da allegato 1.



2. La presente misura di sostegno non attiene alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e non è inerente né è calcolata in base a terreni agricoli.

3. Per gli interventi di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse stanziare nel «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022 così come quantificati dall'art. 26 comma 1 del decreto-legge n. 4/2022 e rideterminati dall'art. 2, comma 2-*quiquies* del decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite come segue:

a. Il 60 per cento è destinato alle PMI del settore della produzione agricola primaria;

b. Il 40 per cento è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1 le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie di cui all'elenco allegato 1 aggiornato al 30 giugno 2022, salvo successive integrazioni;

b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:

ubicate in Piemonte, Liguria, Lazio e Abruzzo;

nel 2021 hanno utilizzato suini o carni suine provenienti dalle predette regioni;

nel 2021 hanno esportato carni suine o prodotti trasformati a partire dalle carni suine in almeno uno dei Paesi di cui all'elenco allegato 2.

2. Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

a) verri;

b) scrofe;

c) scrofette;

d) suini da ingrasso;

e) suinetti;

f) prosciutti;

g) prodotti di salumeria;

h) tagli di carne suina.

Art. 3.

Interventi ammessi e entità degli indennizzi

1. Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:

a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;

b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;

c) prolungamento vuoto sanitario;

d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione);

e) stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;

f) distruzione e distoglimento della merce per mancato *export*;

g) stima dei danni causati dal mancato *export*.

2. Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo dell'80 per cento del danno stimato forfetariamente come da formula riportata nella tabella A, che è parte integrante del presente decreto.

Ogni impresa dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

In particolare:

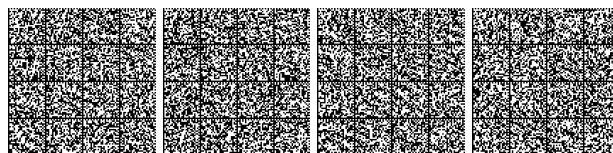
a) la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 - 30 giugno 2022, nonché con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come da punto 5 della tabella A;

b) la stima dei danni per la mancata esportazione dovrà essere supportata con la dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi di cui all'allegato 2 nei periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 - 30 giugno 2022, nonché con la messa a disposizione dei controlli della relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della tabella A.

3. Per le imprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100 per cento del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A. In tali casi, ogni azienda dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

4. Per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Dai sostegni di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.



Art. 4.

Cumulo

1. I sostegni a favore delle imprese che svolgono produzione agricola primaria, di cui al presente decreto, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del regolamento (UE) n. 702/2014.

2. Per le imprese di macellazione e trasformazione, i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti *de minimis* nel rispetto delle soglie del regolamento 1407/2013.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. I beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano in via informatica apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso.

2. Le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 3, comma 2, devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 6.

Procedure d'esame delle domande

1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e, per ciascuna delle due tipologie di imprese di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 3, assoggetta a controllo puntuale un campione delle dichiarazioni confermate allegato alle domande stesse, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA - Coordinamento. La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non è inferiore al 5 per cento del totale delle dichiarazioni di ciascuna delle tipologie menzionate.

2. Il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall'art. 3 comma 2 e comma 3, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1 a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante. In particolare, la garanzia dovrà essere pari al 100 per cento dei danni dichiarati in domanda, per i punti da 1 a 4 e all'80 per cento dei danni dichiarati in domanda per i punti 5 e 6 della tabella A.

3. AGEA - Organismo di coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure, anche tramite l'emanazione di apposite circolari, ed adotta, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le misure necessarie per un'efficiente allocazione delle risorse disponibili affinché i sostegni erogabili non eccedano il massimale finanziario di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 7.

Trasparenza

1. Una sintesi delle informazioni del presente regime sarà inviata alla Commissione europea almeno dieci giorni lavorativi prima dall'entrata in vigore del presente decreto secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014, come stabilito all'art. 9.

2. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, comunque entro il 31 dicembre 2022.

3. Il Ministero pubblicherà il regime dei sostegni sul proprio sito internet <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202> fornendo le seguenti informazioni:

le informazioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione o un link a queste ultime;

il testo integrale del regime dei sostegni, comprese le eventuali modifiche, o un link per l'accesso a tale testo;

le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione in merito a ciascun pagamento individuale di importo superiore a 60.000 euro.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Nel caso in cui le risorse finanziarie destinate a uno dei due settori indicati nell'art. 1 comma 4 lettere a) e b), rimangano inutilizzate, si dispone la possibilità di trasferire quelle in eccesso a beneficio del settore che abbia delle richieste non completamente soddisfatte. Parimenti, qualora la richiesta degli indennizzi sia superiore al plafond previsto dal presente decreto, si procederà ad una riduzione proporzionale delle risorse economiche destinate a uno dei settori su menzionati. A tali fini, AGEA - Organismo di coordinamento fornirà istruzioni agli organismi pagatori territorialmente competenti tramite circolari entro sessanta giorni dalla verifica della incapienza o della presenza di risorse residue.

2. Le attività previste a carico di AGEA e degli Organismi pagatori, di cui all'art. 6, devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 993



ALLEGATO I

REGIONE PIEMONTE: ELENCO COMUNI ASSOGGETTATI A RESTRIZIONI SANITARIE.

Provincia di Alessandria: Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogna, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Votaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbica Curone.

Provincia di Asti: Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole.

REGIONE LIGURIA: ELENCO COMUNI ASSOGGETTATI A RESTRIZIONI SANITARIE.

Provincia di Genova: Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lersica, Propata, Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia.

Provincia di Savona: Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.

REGIONE LAZIO: ELENCO COMUNI ASSOGGETTATI A RESTRIZIONI SANITARIE.

Provincia di Roma: Roma (area urbana ed extra urbane delimitate ed indicate dalle disposizioni dell'Autorità sanitaria), Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova.

Provincia di Rieti: Borgo Velino, Micigliano, Posta, Borbona, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Antrudico, Petrella Salto, Fiamignano;

REGIONE ABRUZZO: COMUNE ASSOGGETTATO A RESTRIZIONE SANITARIA.

Provincia dell'Aquila: Cagnano Amiterno.

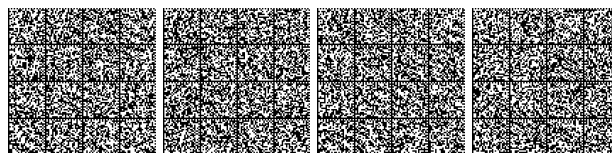
ALLEGATO 2

ELENCO - PAESI VERSO CUI È RISULTATO IMPOSSIBILE ESPORTARE TOTALMENTE O PARZIALMENTE I SALUMI DALL'ITALIA NEL PERIODO IN ESAME.

Argentina;
Brasile;
Corea del Sud;
Cuba;
Ecuador;
Filippine;
Giappone;
Indonesia;
Malesia;
Messico;
Perù;
Repubblica popolare cinese;
Serbia;
Sudafrica;
Taiwan;
Thailandia;
Turchia;
Ucraina;
Uruguay;
Vietnam.



 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		TABELLA A PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 13/01/2022- 30/06/2022				
TIPO DI INTERVENTO						
1. Deprezzamento animali per vendita anticipata	Tipo genetico	Specifica	Tipo di impresa	a) Valore medio/capo €	b) Ricavo realizzato a capo	indennizzo a capo (a-b)
Scrofe	comuni	gravide	Produzione primaria	€ 660,59		
		vuote		€ 361,28		
	ibride da moltiplicazione	gravide		€ 957,86		
		vuote		€ 523,85		
	ibride da produzione	gravide		€ 759,68		
		vuote		€ 415,47		
	razza pura iscritta LG e ibride da selezione	gravide		€ 1.189,07		
		vuote		€ 650,30		
	comuni	gravide		€ 542,81		
		vuote		€ 243,49		
Scrofette	ibride da moltiplicazione	gravide	Produzione primaria	€ 787,07		
		vuote		€ 353,06		
	ibride da produzione	gravide		€ 624,23		
		vuote		€ 280,02		
	razza pura iscritta LG e ibride da selezione	gravide		€ 977,05		
		vuote		€ 438,23		
	ibridi da moltiplicazione			€ 500,73		
				€ 397,13		
	razza pura iscritti LG e ibridi da selezione			€ 621,13		
				€ 690,66		
Suinetti fino a 10 kg				€ 56,12		
Suini da macello	115/130kg		Produzione primaria	€ 1,19		
	130/144kg			€ 1,20		
	144/156kg			€ 1,32		
	156/176kg			€ 1,40		
	176/180kg			€ 1,26		
	180/185kg			€ 1,22		
	90/115kg			€ 1,18		
	oltre 185 kg			€ 1,22		
	100kg			€ 1,58		
	15kg			€ 4,83		
Suini da ristallo	20kg			€ 3,59		
	25kg			€ 3,35		
	30kg			€ 3,01		
	40kg			€ 2,50		
	50kg			€ 2,20		
	60kg			€ 1,90		
	65kg			€ 1,89		
	80kg			€ 1,65		
2. Interruzione riproduzione scrofe	Tipo genetico			a) Valore produzione suinetti/settimana	b) numero di settimane di allevamento perse	indennizzo a capo (axb)
	scrofe circuito DOP	Allevamento da riproduzione	Produzione primaria	€ 25,80	X	
	scrofe circuito non DOP			€ 17,53	X	



3. Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento (*)						
				a) Indennizzo settimanale a capo	b) numero di settimane di allevamento perse	indennizzo a capo (axb)
	suino da allevamento 30 kg	Allevamento da ingrasso	Produzione primaria	€ 59,40	X	
	suino da macello <u>non</u> DOP 160/176 kg			€ 61,20	X	
	suino da macello <u>DOP</u> 160/176 kg			€ 83,30	X	
	SPECIE	TIPO DI IMPRESA				
4. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)						
				a) Indennizzo settimanale a capo	b) numero di settimane di prolungato allevamento	indennizzo a capo (axb)
	Suini da ingrasso	Allevamento da ingrasso	Produzione primaria	€ 6,44	X	
	Suinetti	Allevamento da riproduzione		€ 3,71	X	
5. Riduzione Macellazioni						
Per determinare i danni prodotti si applica la seguente formula:	$(Q21-Q22) \times CUN22$	dove	Q22 sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute nel 2022 Q21 sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute CUN22 è il listino medio del periodo 13 gennaio- 30 giugno 2022			
al valore determinato come sopra, viene aggiunto il deprezzamento dei tagli PANCETTA così determinato:	$Q22 \times (P21-P22)$	dove	Q22 è la quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022 P21 è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2021 P22 è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022.			
6 .Mancato export e deprezzamento merce						
Per determinare i danni prodotti si applica la seguente formula	$EXP21-EXP22+COSTEXP22$	dove	EXP22 è il fatturato export 2022 verso uno o più dei Paesi di cui all'allegato 2 nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022 come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione EXP21 è il fatturato export 2021 verso uno o più dei Paesi di cui all'allegato 2 nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2021 come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione COSTEXP22 sono i costi sostenuti per le attività propedeutiche all'export verso i Paesi di cui all'allegato 2 nel periodo 13 gennaio 30 giugno 2022 come risultanti da corrispondenti fatture aziendali e includono quanto riportato dalla tabella qui sotto.			
		Paese di Destinazione	Costo certificazioni	Packaging/Etichette personalizzate distrutte come da doc	EXTRA Logistica/nolo/dogane Come da fatture	Costo distruzione prodotto
(*) il numero delle settimane è calcolato (negli interventi n. 2, 3 e 4) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato (o di prolungato accasamento) ai quali sono stati, eventualmente, precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.						

